

BEKLEIDUNGSINDUSTRIE - TESSILE INDUSTRIA

INFORMAZIONI			
PARTI STIPULANTI	SMI-SISTEMA MODA ITALIA; FILCTEM-CGIL; FEMCA-CISL; UILTEC-UIL	DATA	01.04.2013
ORARIO DI LAVORO			
ORARIO ORDINARIO	40 ore settimanali		
FLESSIBILITA'	<p>In caso di variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda, in particolari periodi è consentito superare il limite orario contrattuale fino a 48 ore settimanali e 104 ore all'anno (1° gennaio -31 dicembre) con corresponsione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12% maggiorazione, prime 48 ore di supero ➤ 15% maggiorazione, ore successive. <p>Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 32 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali.</p>		
LAVORO SUPPLEMENTARE	Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanali da retribuire con una maggiorazione del 24% sulla paga oraria.		
LAVORO STRAORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 35% diurno (prime 5 ore settimanali) ➤ maggiorazione 45% diurno (ore successive) ➤ maggiorazione 61% diurno festivo ➤ maggiorazione 66% notturno festivo ➤ maggiorazione 56% per le ore notturne <p>Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37a e la 40a ora settimanale (schema 6x6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari. Il limite massimo di ore annue di straordinario è pari a 250 per singolo dipendente con monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente. Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore; ➤ per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda. 		
LAVORO NOTTURNO	maggiorazione 44%		
LAVORO FESTIVO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 38% diurno ➤ maggiorazione 38% di domenica, con riposo compensativo, per addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti ➤ maggiorazione 54% notturno 		
LAVORO IN TURNI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 1,38% della retribuzione ➤ maggiorazione 44% turno notturno (schema 5x8) ➤ maggiorazione 38% turno notturno (schema 6x6) ➤ maggiorazione 45,5% turno notturno con prestazione di lavoro stabilmente assegnato <p>Mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti lavoratori a squadre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 40% se diurna ➤ 61% se notturna ➤ 67% se festiva diurna ➤ 72% se festiva notturna 		

ASSENZE						
FERIE	qualifica		livello	anzianità		
				1-10 anni	11-18 anni	19-99 anni
	Appr. Prof	Impiegato	Tutti	160 ore	168 ore	200 ore
		operaio	Tutti	160 ore		
	Impiegati		Tutti	160	168	200
	Viaggiatore		1	160	168	200
				1-5 anni	6-18 anni	19-99 anni
	Viaggiatore		2	160	168	200
				1-12 anni	13-19 anni	20-99 anni
	Intermedi		Tutti	160	168	200
Operai		Tutti	160 ore			
RIDUZIONE ORARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 56 ore annue per i giornalieri; ➤ 52 ore annue per addetti al lavoro a squadre (8 ore se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente). ➤ 7 giornate annue per viaggiatore o piazzista. Schema orario 5x8: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 64 ore annue; ➤ 8 ore annue, con almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, per i turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente. Schema 6x6: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 24 ore annue; ➤ 36 ore annue per lavoratori a giornata lavoranti su sei giorni settimanali. Riposi compensativi che confluiscono nella banca ore (in relazione alle festività abolite): <ul style="list-style-type: none"> ➤ 8 ore per 4 gg. in regime di prestazione su 5 gg.; ➤ 6 ore per 5 gg. in regime di prestazione su 6 gg. 					
CONGEDO MATRIMONIALE	15 giorni di calendario					
DIRITTO ALLO STUDIO	150 ore fruibili in un triennio					
PERMESSI STUDIO	giorno per prove d'esame, più i due giorni precedenti, nel caso di esami universitari. o per la sessione di esami negli altri casi - max 120 ore di permesso non retribuito - viaggiatori o piazzisti: 1 g. retribuito per ogni esame sostenuto; 4 gg. retribuiti per gli esami di diploma universitario o di laurea e, per lavoratori studenti di scuole medie-superiori e di scuole professionali, tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami					
PERMESSI SINDACALI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 giorno al mese per dirigenti nazionali e provinciali RSU; ➤ 2 ore annue per ogni dipendente nelle unità produttive da 16 a 120 dipendenti ➤ 8 ore mensili per ogni componente RSU nelle unità produttive con più di 120 dipendenti ➤ 3 giorni di permesso annui (4 se l'area di attività si trova a più di 250 km dall'azienda) al rappresentante di almeno 15 viaggiatori-piazzisti occupati in azienda. Rappresentante per la sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 12 ore annue in unità produttive fino a 5 dipendenti occupati ➤ 30 ore annue in unità produttive da 6 a 15 dipendenti occupati ➤ 40 ore annue in unità produttive da 16 a 120 dipendenti occupati ➤ 70 ore annue ai 2 rappresentanti in unità prod. Da 121 a 200 dipendenti occupati ➤ 40 ore annue procapite ai 3 rappresentanti in unità produttive da 201 a 1000 dipendenti occupati ➤ 40 ore annue procapite ai 6 rappresentanti in unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti 					
ASSEMBLEE SINDACALI	10 ore annue					
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ max 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari; ➤ da 15gg a 3 mesi per gravi e comprovati motivi di salute o familiari (dipendenti con almeno un anno di anzianità) ➤ 3 anni per stato di tossicodipendenza 					

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 mesi assistenza familiare tossicodipendenti ➤ 6 mesi per malattia al personale impiegatizio con almeno 5 anni di anzianità 																				
COMPORIO	Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi. Con decorrenza 1/9/2010, il limite di cui al comma precedente è elevato a 15 mesi per le gravi patologie debitamente documentate certificate, dovute a malattie degenerative che richiedano terapie salvavita e/o comportanti una invalidità lavorativa superiore ai 2/3 L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.																				
PERMESSI RETRIBUITI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 10 giorni al padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e/o dall'adozione/affidamento ➤ massimo 3 giorni nell'arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado nonché del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. 																				
CESSAZIONE RAPPORTO																					
PREAVVISO	<p>OPERAI E APPRENDISTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 settimana lavorativa (ad orario normale secondo il presente contratto); ➤ 2 settimane lavorative ad orario normale secondo il presente contratto per gli operai dei livelli 3, 4 e 5. <p>INTERMEDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 mese per anzianità di servizio fino a 5 anni; ➤ 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni; ➤ 2 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni. <p>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese</p> <p>IMPIEGATI:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>livello</th> <th colspan="3">anzianità</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Fino a 5 anni</th> <th>5 – 10 anni</th> <th>Oltre 10 anni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,3,4</td> <td>1 mese</td> <td>1,5 mesi</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>5,6</td> <td>1,5 mesi</td> <td>2 mesi</td> <td>3 mesi</td> </tr> <tr> <td>7,8</td> <td>2 mesi</td> <td>3 mesi</td> <td>4 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese I seguenti termini si riferiscono sia al preavviso di licenziamento che di dimissioni.</p>	livello	anzianità				Fino a 5 anni	5 – 10 anni	Oltre 10 anni	2,3,4	1 mese	1,5 mesi	2 mesi	5,6	1,5 mesi	2 mesi	3 mesi	7,8	2 mesi	3 mesi	4 mesi
livello	anzianità																				
	Fino a 5 anni	5 – 10 anni	Oltre 10 anni																		
2,3,4	1 mese	1,5 mesi	2 mesi																		
5,6	1,5 mesi	2 mesi	3 mesi																		
7,8	2 mesi	3 mesi	4 mesi																		
PREVIDENZA COMPLEMENTARE																					
PREVIMODA'	<p>Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all'1,50% dell'E.R.N., il contributo a carico azienda sarà elevato al 2,0% dell'E.R.N.;</p> <p>Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.</p> <p>Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum; ➤ iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi; ➤ consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione. SMI si dichiara disponibile ad un Incremento Si conferma il contributo a carico dell'azienda dello 0,20% del contributo aziendale destinata alla previdenza integrativa calcolato sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, da stipulare entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le parti istitutive, secondo quanto definito dall'accordo sindacale del 31/3/2014. <p>Conseguentemente all'emergenza Covid - 19, al fine di contribuire ad alleviare la crisi di liquidità in cui si trovano molte aziende, si richiede al Fondo di offrire alle aziende stesse la facoltà di sospendere il versamento dei contributi previdenziali (a carico dell'azienda più la quota TFR) relativi al 1° trimestre 2020. Lo stesso versamento potrà essere successivamente corrisposto al Fondo nel 3° e 4° trimestre 2020, secondo le modalità che saranno definite dal Fondo stesso, e comunque entro il 31/12/2020. Le aziende che intendono avvalersi della suddetta facoltà lo comunicano ai lavoratori entro il mese di aprile 2020. Le aziende</p>																				

	dovranno comunque versare al Fondo la quota a carico del lavoratore e il contributo assicurativo dello 0,20% e presentare nei termini ordinari la dichiarazione contributiva, secondo le modalità che saranno indicate dal Fondo stesso. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro le aziende verseranno al Fondo tutte le spettanze nelle scadenze ordinarie.
ASSISTENZA COMPLEMENTARE	
PREVIMODA'	<p>Il Fondo SANIMODA, al quale saranno iscritti tutti gli addetti del settore a cui si applica il presente Contratto nazionale secondo quanto di seguito previsto, sarà finanziato con un contributo base a carico delle aziende pari a 15 euro mensili per addetto, per 12 mensilità. Le Parti, in qualità di Fonti istitutive del Fondo, si attiveranno tempestivamente per chiedere a Sanimoda la predisposizione di un nuovo piano sanitario adeguato ai nuovi livelli di contribuzione.</p> <p>Saranno iscritti al Fondo tutti i lavoratori in forza non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi. Nell'atto costitutivo del Fondo saranno comunque fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data dell'atto costitutivo stesso, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell'azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura sanitaria integrativa comportante una contribuzione pari o superiore al contributo base di cui sopra.</p> <p>Nell'ambito dei piani di copertura sanitaria che saranno predisposti dal Fondo, saranno previsti anche ulteriori piani sanitari standard, aggiuntivi rispetto a quello corrispondente al contributo base di cui sopra, con contribuzione a carico dei singoli lavoratori aderenti o definita nell'ambito della contrattazione di secondo livello.</p> <p>Conseguentemente all'emergenza Covid - 19, al fine di consentire il mantenimento della continuità della copertura assicurativa in questo momento di straordinaria emergenza sanitaria, si richiede al Fondo di confermare la scadenza del 20/4/2020 per il versamento del contributo relativo al 2° trimestre 2020 e le scadenze relative ai trimestri successivi del 2020. Si chiede inoltre di verificare con il fornitore assicurativo ogni possibilità tecnica per applicare equi margini di tolleranza nei casi di eventuale morosità contributiva, soprattutto se preventivamente comunicati dalle aziende. Le aziende che intendono avvalersi della suddetta facoltà lo comunicano ai lavoratori entro il mese di aprile 2020.</p>
CONGEDI	
MATERNITÀ OBBLIGATORIA	Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.
CONGEDO PARENTALE	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
PATERNITÀ OBBLIGATORIA	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri anti violenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.
---	---